



Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo A.C. 2670

Dossier n° 184 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
30 giugno 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2670
Titolo:	Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	20
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** incrementa il **Fondo per la sovranità alimentare** di **30 milioni di euro per il 2026 e 40 milioni di euro per il 2027**. Stanzia, inoltre, **ulteriori risorse** a sostegno di alcuni **investimenti strutturali** nel comparto agricolo pari a **100 milioni di euro per il 2027, 150 milioni di euro per il 2028 e 50 milioni di euro per il 2029**.

L'**articolo 2, commi 1 e 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente**, prevede, per l'**anno 2027**, la concessione di un contributo sotto forma di **credito di imposta**, nel limite massimo di **10 milioni di euro**, volta a rafforzare l'integrazione tra le imprese agricole che producono frumento e le industrie che operano nel settore della **trasformazione** dei prodotti agricoli che hanno concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dal 2027.

L'**articolo 2, commi 3-7, modificato in sede referente**, introduce a favore delle **imprese agroalimentari** un **credito d'imposta per i contratti della filiera del frumento**. Il credito d'imposta è riconosciuto per gli **investimenti effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027** relativi all'**acquisto**, anche mediante locazione finanziaria, di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature** finalizzati al **miglioramento qualitativo delle produzioni**, nonché alla **connessa attività di ricerca**, ed è determinato sul **valore complessivo dell'investimento** agevolato in misura pari al: **(i) 20 per cento, per contratti di durata triennale; (ii) 30 per cento, per contratti fino a 4 anni; (iii) 40 per cento, per contratti fino a 5 anni**. Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**, nel corso dell'anno 2027, tramite modello F24, **senza che trovi applicazione il limite generale di compensazione** dei crediti di imposta e dei contributi (pari a **2 milioni di euro per anno solare**), né il **limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi (**pari a 250.000 euro**). Compatibilmente con la disciplina degli aiuti di Stato, il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** provvede alla notifica preventiva della misura alla Commissione europea, nonché all'assolvimento degli adempimenti inerenti all'**iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**. Si demanda ad apposito decreto interministeriale il compito di definire le modalità applicative del credito d'imposta. Infine, si stabilisce la **modalità di copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo (pari a **10.000.000 di euro per l'anno 2027**).

L'**articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente**, autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029**, a sostegno degli investimenti per la **produzione di carne bovina sul territorio nazionale**, anche al fine di aumentare il numero degli **allevamenti per la linea vacca-vitello**.

L'**articolo 4** autorizza la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile**, destinando il 65 per cento delle risorse alla concessione di mutui a tasso agevolato e il 35 per cento alla concessione di contributi a fondo perduto.

L'articolo 5, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA **50 milioni** di euro per il **2027**, **200 milioni** di euro per il **2028** e **50 milioni** di euro per il **2029** vincolati all'**attuazione del Piano olivicolo nazionale (PON) 2026-2030**. In relazione a quest'ultimo, attribuisce ad AGEA l'attività di controllo della spesa e di monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure destinando a tal fine un contributo pari a **5 milioni** di euro per gli anni 2026 e 2027 e **10 milioni** per l'anno 2028. **Vieta**, infine, salvo reimpianto nel medesimo sito o in uno limitrofo, **l'espianto o l'eradicazione** di piante di olivo destinate alla produzione di oli protetti da marchi di qualità, qualora siano **finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

L'articolo 5-bis disciplina poteri, funzioni e modalità di nomina del **Commissario** straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della **Xylella fastidiosa**, al fine di contrastare la diffusione e completare il processo di eradicazione delle fitopatologie causate da tale batterio. Il mandato del Commissario cessa **31 dicembre 2028**. Sono inoltre **stanziare risorse** per l'esercizio delle funzioni attribuite al Commissario e per il funzionamento della relativa **struttura di supporto**.

L'articolo 6, modificato in sede referente, reca misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite da **epizootie** e **fitopatie**, consistente nella **possibilità di avvalersi della sospensione, per 12 mesi, del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti in scadenza nel 2026**, concessi da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati. A tal fine, le imprese presentano apposita **autocertificazione** nella quale si attesta la sussistenza di una delle seguenti condizioni rispetto all'anno precedente: (i) riduzione del volume di affari almeno pari al 20 per cento, (ii) riduzione della produzione almeno pari al 30 per cento e (iii) riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento, per le cooperative agricole. Possono accedere al beneficio solo le **imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate**, alla data di entrata in vigore della presente legge, come **esposizioni creditizie deteriorate** secondo la disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per effetto di tale misura, il **piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato** ed i relativi **termini sono prorogati** per analoga durata della sospensione (quindi **12 mesi**). Per espressa previsione normativa, si intende prorogata anche la **scadenza delle garanzie pubbliche** (concesse dal **Fondo di garanzia per le PMI** e dall'**ISMEA alle PMI agricole e della pesca**) **eventualmente rilasciate sui finanziamenti** oggetto di sospensione.

L'articolo 7, modificato durante l'esame in sede referente, prevede che il fondo di parte capitale per il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza istituito per il **contrasto della peste suina africana** possa essere utilizzato per finanziare misure di biosicurezza e sorveglianza previste dalle ordinanze del relativo Commissario straordinario a favore anche di soggetti diversi dagli allevatori. Destina inoltre allo stesso Commissario **1 milione di euro per il 2026** per la messa in opera di **recinzioni o altre strutture temporanee**. Infine, al fine di sostenere il **settore suinicolo** colpito dalla diffusione della **peste suina africana** stanZIA **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** a favore delle aziende addette alla macellazione per garantire il congelamento e lo stoccaggio di suini provenienti da zone di restrizione.

L'articolo 8 prevede che i **terreni** per i quali l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non concluda positivamente la procedura di dismissione possano essere concessi dallo stesso Istituto, a seguito di procedura competitiva a evidenza pubblica, in **comodato gratuito** per almeno dieci anni a **soggetti dai 18 ai 41 anni**. Alla scadenza del contratto di comodato il comodatario potrà esercitare l'opzione di acquisto del terreno per metà del suo valore.

L'articolo 9, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di **recupero produttivo e valorizzazione** di **terreni abbandonati** e **silenti** anche attraverso l'istituzione della **"Banca comunale delle terre"**.

L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, include tra le attività riconducibili all'enoturismo e ai relativi benefici fiscali quella di **ospitalità al di fuori dei centri abitati con popolazione superiore a 50 mila abitanti**, destinando a tal fine 600 mila euro per il 2026, 5,3 milioni per il 2027 e 3,3 milioni annui a decorrere dal 2028.

L'articolo 10, modificato durante l'esame in sede referente, autorizza il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ad **assumere** con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a seguito di concorso pubblico, **50 ulteriori unità di personale**.

L'articolo 11, modificato durante l'esame in sede referente, stanZIA, **per l'anno 2026, 10 milioni di euro per il rinnovo infrastrutturale** e l'ammodernamento delle **aziende agricole sperimentali e dei laboratori del CREA**, anche per lo sviluppo di sistemi integrati di intelligenza artificiale. Destina, inoltre, **per**

il 2026, 1,5 milioni di euro, a favore degli Istituti tecnici agrari per investimenti volti al rinnovo degli impianti e dei macchinari destinati a finalità didattiche.

L'**articolo 12** assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la funzione di promozione dell'innovazione tecnologica nell'agricoltura e nella pesca, e muta, conseguentemente, la sua denominazione in **Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'innovazione e la tecnologia (AGEAIT)**.

L'**articolo 12-bis** reca modifiche all'**articolo 4 del decreto legislativo n. 52/2018**, concernenti integrazioni e sostituzioni di commi.

L'**articolo 12-ter, introdotto durante l'esame in sede referente, modifica il termine** da cui decorre la possibilità di procedere in via sperimentale all'**irrorazione aerea di prodotti fitosanitari** con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, in deroga alla normativa vigente.

L'**articolo 13 autorizza la detenzione di alcol derivato dal processo di dealcolazione** parziale o totale **all'interno degli stabilimenti enologici** e dei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili. La soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione deve circolare all'interno di un **circuito separato, chiuso e monitorato**.

L'**articolo 14** introduce delle modifiche alla disciplina della denaturazione delle **fecce di vino** di cui alla [legge n. 238 del 2016](#). L'intervento normativo è volto, così come emerge anche nella relazione illustrativa, a semplificare gli adempimenti a carico degli operatori vitivinicoli e ad eliminare disposizioni tecnicamente superate.

L'**articolo 15**, recante disposizioni per la valorizzazione degli oli vergini di oliva, nel corso dell'esame in sede referente, è stato **soppresso**.

L'**articolo 16** in linea con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, dispone che a partire dal 1° dicembre 2025 la **stampigliatura delle uova** deve essere effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio ove le uova sono consegnate.

L'**articolo 17** enumera le modifiche da apportare alla **legge n. 238/2016**, in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio di vino.

L'**articolo 17-bis** consente alle aziende **faunistico-venatorie** e alle aziende **agri-turistico venatorie** di **regolamentare** le modalità di **raccolta dei tartufi** all'interno delle loro aree. Le **regioni** sono chiamate a determinare le misure e le modalità delle sanzioni amministrative per la violazione di tali forme di regolamentazione.

L'**articolo 19, modificato nel corso dell'esame in sede referente, semplifica i procedimenti amministrativi**, avviati tramite i **Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)**, per l'adozione dei **provvedimenti non discrezionali**, attribuendo agli stessi **CAA** lo svolgimento dell'**attività istruttoria**. L'attestazione dell'esito positivo dell'attività istruttoria sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento. La disposizione prevede, inoltre, l'adozione di linee guida per disciplinare il nuovo procedimento amministrativo e i relativi casi di condotta dolosa o colposa dei CAA, demandando alle **regioni e alle province autonome** l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni nonché la possibilità di individuare ulteriori provvedimenti di propria competenza per i quali i CAA possono ricevere le istanze delle imprese agricole.

L'**articolo 19-bis, introdotto durante l'esame in sede referente**, inserisce nell'ambito del procedimento sanzionatorio in materia di **pratiche commerciali sleali** tra imprese della filiera agricola e alimentare un meccanismo di preventiva **diffida** per le violazioni considerate sanabili a cura dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**). L'adesione alle prescrizioni previste per la rimozione delle conseguenze dannose della pratica sleale entro il termine assegnato di massimo 60 giorni consente il pagamento della sanzione ridotta a un terzo del minimo.

L'**articolo 19-ter** modifica e abroga disposizioni normative in materia di tutela del sughero e di prodotti ortofrutticoli.

L'**articolo 19-quater, introdotto durante l'esame in sede referente**, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (*European Deforestation-free products Regulation - EUDR*).

L'articolo 19-quinquies, introdotto in sede referente, disciplina la pratica di **importazione dei prodotti della pesca**, le relative modalità di **controllo**, nonché gli **oneri** e le **spese** connesse.

L'articolo 19-sexies stabilisce le modalità di utilizzo delle **risorse finanziarie** destinate alle **imprese agricole** che hanno subito perdite in seguito agli eventi alluvionali verificatisi dal **maggio 2023**.

L'articolo 20 reca la **clausola di invarianza finanziaria** per le norme di cui nel testo non è indicata la copertura.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 19-*quater*, di una disposizione recante una delega legislativa, inserita all'esito della fase emendativa in Commissione.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 19-*bis* introduce un nuovo articolo 10-*bis* al decreto legislativo n. 198 del 2021 relativo alle violazioni sanabili per l'esercizio di pratiche commerciali sleali; il comma 2 dell'articolo aggiunto dispone che l'Autorità di contrasto, mediante diffida, stabilisca le prescrizioni necessarie ad eliminare le conseguenze dannose della condotta illecita accertata, intimando il pagamento della sanzione nella misura di un terzo del minimo edittale e assegnando un termine non superiore a 60 giorni per l'adempimento; il successivo comma 4 dispone che tale diffida "interrompe i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689", ossia il termine, posto a pena di decadenza, entro cui devono essere notificati agli interessati gli estremi della violazione accertata (pari a 90 giorni per i residenti in Italia e a 360 per i residenti all'estero); ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, utile anche per evitare eventuali contenziosi, *si valuti l'opportunità di precisare se, analogamente alla disciplina della prescrizione – che tuttavia di norma non è estensibile ai termini di decadenza, come sancito dall'art. 2964 c.c. – tale termine ricominci a decorrere dall'inizio.*

L'articolo 19-*quater*, al comma 3, prevede, al primo periodo, che "i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"; il periodo successivo dispone inoltre che gli schemi dei decreti legislativi siano "trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati"; in proposito, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 9 disciplina la procedura amministrativa per la stipulazione di un contratto di affitto agrario dei terreni abbandonati, al comma 6, e silenti, al comma 7, fra il privato proprietario ovvero il comune – in qualità di proprietario del terreno abbandonato ovvero, nei casi di terreni silenti, in qualità di rappresentante ex lege del proprietario – e l'impresa interessata alla loro valorizzazione; *si valuti l'opportunità di precisare che la manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni in esame deve essere indirizzata al comune nel cui ambito territoriale di competenza essi sono siti.*

L'articolo 9, al comma 11, dispone che l'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017 è abrogato dalla data di entrata in vigore del "regolamento di cui al comma 8 del presente articolo"; si fa presente, tuttavia, che il menzionato comma 8 risulta essere stato soppresso in fase emendativa; *si valuti l'opportunità di correggere tale riferimento.*